

Telelavoro transfrontaliero (homeoffice): accordo multilaterale dal 1° luglio 2023

La Svizzera ha recentemente sottoscritto un accordo multilaterale che facilita il telelavoro delle persone residenti in alcuni Paesi dell'UE o dell'AELS. Questo accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2023 e si discosta dalle disposizioni generali di coordinamento. Si applica al telelavoro transfrontaliero che occupa tra il 25% e il 49,9% del tempo di lavoro complessivo. Il nuovo accordo prevede che le persone che lavorano nello Stato in cui ha sede il datore di lavoro possano trascorrere fino a un massimo del 49,9% del loro tempo di lavoro nello Stato di residenza in homeoffice. La competenza in materia di assicurazioni sociali rimane in capo allo Stato della sede del datore di lavoro. Questa deroga riguarda solo situazioni che coinvolgono due Stati firmatari dell'accordo.

Stati firmatari

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) aggiorna costantemente l'elenco degli Stati firmatari.

L'elenco attuale è disponibile al seguente link:

[Cross-border telework in the EU, the EEA and Switzerland | Federal Public Service - Social Security \(belgium.be\)](https://www.belgium.be/en/employment/cross-border_telework_in_the_EU_the_EEA_and_Switzerland_Federal_Public_Service_Social_Security)

Persone interessate

Sono interessate da questa regolamentazione le persone con cittadinanza svizzera o di uno Stato dell'UE o dell'AELS che svolgono in parte il loro lavoro in homeoffice o telelavoro nello Stato di residenza in qualità di frontalieri.

Persone escluse

L'accordo non è applicabile a:

- chi svolge anche altre attività nello Stato di residenza oltre al telelavoro;
- chi svolge, oltre al telelavoro nello Stato di residenza, anche un'attività in un altro Stato dell'UE o dell'AELS;
- chi, oltre che per il datore di lavoro svizzero, lavora per un altro datore di lavoro nell'UE rispettivamente nell'AELS;
- lavoratori indipendenti.

Entità del telelavoro

- **meno del 25% nello Stato di residenza**
 - assoggettamento in materia di assicurazioni sociali presso la sede del datore di lavoro
 - certificato A1 non necessario
- **tra il 25% e il 49,9% nello Stato di residenza**
 - assoggettamento in materia di assicurazioni sociali presso la sede del datore di lavoro
 - certificato A1 necessario
- **50% o più nello Stato di residenza**
 - assoggettamento in materia di assicurazioni sociali nello Stato di residenza

Effetti sui frontalieri

A partire dal 1° luglio 2023, i frontalieri che sono alle dipendenze di un datore di lavoro svizzero e trascorrono fino a un massimo del 49,9% del loro tempo di lavoro in Francia, Liechtenstein, Austria o Germania possono rimanere assicurati in Svizzera (aggiornato al 4 luglio 2023).

Certificati A1 per telelavoro

Le domande di telelavoro non possono essere presentate tramite un modulo di domanda, come avviene di solito per i distacchi o la pluriattività. Possono essere presentate solo attraverso la piattaforma informatica ALPS (Applicable Legislation Portal Switzerland) alla voce “nuovo tipo di caso / telelavoro transfrontaliero”. Vi preghiamo di contattarci se non avete accesso ad ALPS.

Il periodo massimo di validità dei certificati A1 per il telelavoro è di tre anni e può essere prorogato.

Distacchi in caso di telelavoro temporaneo (100%)

Il distacco è possibile anche in caso di telelavoro transfrontaliero a tempo pieno temporaneo. Un datore di lavoro svizzero può distaccare i propri dipendenti per telelavorare in uno Stato dell'UE o dell'AELS. La regolamentazione si applica indipendentemente da chi abbia avviato il telelavoro, purché esso sia concordato tra il dipendente e il datore di lavoro. Il distacco può essere concordato per un massimo di 24 mesi; è esclusa una proroga.

Esempi dalla pratica:

- cura di parenti;
- motivi medici;
- chiusura degli uffici per ristrutturazione;
- telelavoro da una località di vacanza (workation).

Potete ricevere ulteriori informazioni dal/dalla vostro/a consulente alla clientela.